

# **REGOLAMENTO PORTABILITA' 2017**

**Regolamento approvato dal CdA di FonARCom nella seduta del 28/03/2017  
Entrata in vigore dal 01/07/2017**

<b>1. Portabilità In Uscita</b> .....	<b>3</b>
1.1 - Richiesta di trasferimento delle risorse e relativo procedimento.....	3
1.2 - Determinazione delle risorse oggetto di trasferimento.....	3
1.3 - Esclusioni .....	4
1.4 - Mobilità e trattamento delle risorse oggetto di trasferimento .....	4
<b>2. Portabilità In Entrata</b> .....	<b>5</b>
2.1 - Richiesta di trasferimento delle risorse da altro Fondo interprofessionale a FonARCom .....	5
2.2 - Utilizzo delle risorse della portabilità ricevuta .....	5
<b>3. Disposizioni generali</b> .....	<b>5</b>

## 1. Portabilità In Uscita

FonARCom, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei lavoratori e dirigenti, in attuazione dell'art. 19, comma 7-bis della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive integrazioni (art.7-ter, c. 10, L. 9/04/2009, n. 33), della Circolare INPS n. 107 del 1 ottobre 2009 e dalla Circolare 10/2016 del Ministero del Lavoro ha adottato il seguente Regolamento sulla mobilità tra Fondi interprofessionali e sulla portabilità delle relative risorse.

La normativa prevede che, in caso di spostamento tra Fondi Interprofessionali, il Fondo di provenienza deve trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70 per cento del totale dei contributi versati nel triennio precedente, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dall'impresa per finanziare propri piani formativi. Non è ammessa la portabilità per importi da trasferire inferiori a € 3.000,00 e/o relativa ad aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese (Regolamento UE 651/14 Allegato I).

L'istituto della mobilità tra Fondi Interprofessionali sussiste solamente a fronte di modifiche di adesioni ai Fondi accompagnate **da espresse e contestuali indicazioni di revoca**.

Nel caso in cui la revoca da un Fondo non sia associata alla contestuale adesione al nuovo Fondo, non si avrà la mobilità in quanto l'azienda non risulterà più aderente ad alcun Fondo interprofessionale. La Circolare INPS n. 107 del 1 ottobre 2009 prevede che "la mobilità tra i Fondi è, altresì, subordinata al rispetto delle eventuali condizioni previste da regolamenti dei singoli Fondi".

### 1.1 - Richiesta di trasferimento delle risorse e relativo procedimento

I soggetti aventi diritto, al fine di ottenere il trasferimento delle risorse, dovranno inviare a FonARCom **entro e non oltre 120 giorni** dall'effettuazione della revoca con contestuale adesione ad altro Fondo, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [portabilita@pec.fonarcom.it](mailto:portabilita@pec.fonarcom.it), la seguente documentazione:

- a) copia della documentazione INPS che attesti l'avvenuta revoca dell'adesione a FonARCom e la contestuale adesione ad un nuovo Fondo interprofessionale;
- b) richiesta di trasferimento delle risorse, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, con chiara indicazione delle posizioni (matricole) oggetto del trasferimento, dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 2/2009, art. 19, comma 7bis nonché di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 107/2009;
- c) copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del rappresentante che firma la richiesta;

Decorso tale termine, in mancanza della domanda di "portabilità", le risorse disponibili dell'azienda che ha revocato l'adesione a FonARCom saranno utilizzate per finanziare piani formativi a valere sullo strumento Avviso.

### 1.2 - Determinazione delle risorse oggetto di trasferimento

Oggetto di trasferimento sarà esclusivamente il 70% del totale dei versamenti del datore di lavoro interessato, al netto del prelievo disposto per legge sui Fondi, relativi ai tre anni antecedenti l'ultimo giorno del mese di

competenza della denuncia contributiva all'INPS con la quale sia stata validamente comunicata la revoca dell'adesione a FonARCom e l'adesione ad un nuovo Fondo interprofessionale e dell'eventuale portabilità trasferita da altro Fondo nei tre anni precedenti al netto dei seguenti importi:

- ✓ Importi impegnati in Piani Formativi negli ultimi tre anni (fede la data di conclusione/rendicontazione del Piano).

### 1.3 - Esclusioni

1. Non hanno diritto al trasferimento delle risorse i soggetti che, pur avendo revocato l'adesione a FonARCom, non abbiano **aderito contestualmente** ad un nuovo Fondo interprofessionale.
2. Non hanno diritto al trasferimento delle risorse i soggetti per cui l'importo oggetto dell'eventuale trasferimento risultasse **inferiore ad euro 3.000,00**.
3. Non possono presentare richiesta di portabilità i soggetti le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti la richiesta (o nel minore periodo, in caso di soggetti costituiti da minor tempo), rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE.
4. Per le aziende aderenti al Conto formazione Aggregato (CFC O CFR), in coerenza con quanto previsto dalle "Linee guida" e "Regolamento" del canale di finanziamento dei Conti formazione, le risorse accreditate dal momento dell'adesione al CFC o CFR (versamenti Inps e portabilità in entrata) non sono oggetto di portabilità. Saranno oggetto di portabilità esclusivamente le risorse trasferite dall'Inps al Fondo nei periodi (del triennio precedente la revoca) di non adesione al Conto Formazione Aggregato.
5. Non hanno diritto al trasferimento le aziende in formazione all'interno di Piani ancora non rendicontati, stante l'obbligo di mantenere l'adesione al Fondo sino alla conclusione della rendicontazione.

### 1.4 - Mobilità e trattamento delle risorse oggetto di trasferimento

1. FonARCom, una volta ricevuta la documentazione, verifica la situazione contributiva e, laddove vengano rispettati i requisiti previsti chiaramente riportati nella Circolare n. 107 del 01/10/2009 e ribaditi nel presente regolamento, il Fondo procede al trasferimento delle risorse nei 90 giorni successivi alla ricezione della domanda ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
2. Qualora la somma da trasferire sia inferiore ai 3.000,00 euro, per motivi dovuti al ritardo dell'Inps nell'accredito dei versamenti dell'azienda, in ossequio al rispetto della normativa che impone che non si possono trasferire somme inferiori a 3.000,00 euro, FonARCom si riserva la facoltà di non bocciare la domanda ma di attendere le nuove rimesse Inps. Nel qual caso comunicherà all'azienda il proseguo dell'istruttoria nei termini di cui al successivo punto 4.3.
6. FonARCom, può chiedere integrazioni alla documentazione ricevuta, in caso di documentazione carente o incompleta che dovranno pervenire nel termine di 10 giorni di calendario. Il Fondo può chiedere anche in autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione circa le ULA e il fatturato o totale di

bilancio di ciascuno degli ultimi tre anni. Nel caso di richiesta di integrazione da parte del Fondo i 90 giorni, di cui all'articolo 4.1, riprenderanno a decorrere scaduti i termini assegnati per l'integrazione.

**ALLEGATI:**

- FORMAT PORTABILITA' CON DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

## **2. Portabilità In Entrata**

### **2.1 - Richiesta di trasferimento delle risorse da altro Fondo interprofessionale a FonARCom**

1. Nei casi in cui un aderente ad altro Fondo interprofessionale revochi validamente ed efficacemente la propria adesione ed aderisca a FonARCom in conformità alle leggi ed alle circolari vigenti nonché allo Statuto ed al Regolamento dello stesso, richiedendo il trasferimento delle risorse in favore di quest'ultimo ai sensi dell'art. 19, c.7 bis, Dlg. n. 185/2008, come convertito dalla Ig. n. 2/2009 e modificato dall'art. 7-ter, Ig. n. 33/2009, e della Circolare INPS n. 107/2009, dovrà darne tempestiva comunicazione a FonARCom, trasmettendo in copia a quest'ultimo la richiesta di trasferimento indirizzata al Fondo di provenienza nonché tutte le successive comunicazioni intercorrenti con quest'ultimo.
2. Le risorse della portabilità in entrata saranno gestite ai sensi del Regolamento del Conto Formazione.

### **2.2 - Utilizzo delle risorse della portabilità ricevuta**

1. Le aziende che trasferiscono la portabilità in FonARCom da altro Fondi e optano per il Conto Formazione, avranno accreditato il 100% del valore della portabilità ricevuta nel loro Conto Formazione, ai sensi del regolamento del conto formazione punto 1.4.
2. Le somme relative alla portabilità ricevuta da altri Fondi delle aziende che non optano per il Conto formazione saranno, ai sensi del punto 1.4 del regolamento del Conto Formazione, destinate ad alimentare la dotazione finanziaria degli Avvisi pubblicati dal Fondo.

## **3. Disposizioni generali**

1. Il Consiglio di Amministrazione e la direzione di FonARCom è autorizzato all'adozione di circolari, direttive e procedure interne attuative e/o applicative del presente Regolamento, in conformità alle previsioni dello Statuto e del Regolamento del Fondo, avuto riguardo anche all'attribuzione ed alla ripartizione delle competenze tra gli organi e gli uffici del Fondo stesso ed allo svolgimento dei relativi controlli.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Fondo e, in mancanza, le norme di legge in vigore.